

**Statuto**  
**Associazione ricreativa e culturale denominata**  
**"SEA SAFARI"**

**Art. 1 DENOMINAZIONE**

E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione "SEA SAFARI".

**Art. 2 SEDE**

L'associazione ha sede legale in Loano SV, Lungomare Nazario Sauro, 12, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

**Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

Scopo dell'associazione è :

- diffondere e promuovere la tutela dell'ambiente e in particolare del mare;
- diffondere la conoscenza del mare, dei suoi abitanti e delle attività ad esso connesse al fine di conservarne l'integrità e difenderlo da ogni pericolo;
- diffondere la conoscenza scientifica e divulgare presso il grande pubblico le informazioni sugli abitanti del mare ed in particolare dei cetacei residenti nel mar ligure;
- promuovere le iniziative culturali, sportive, ricreative e turistiche legate alla presenza ed alla salvaguardia dei cetacei presenti nel Santuario del Mediterraneo.

**Art. 4 I SOCI**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali accettino il presente Statuto, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di adesione annuale e al rispetto dello Statuto.

Ci sono due categorie di soci:

- **Soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- **Soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale. L'ammontare della quota di adesione annuale è stabilito dall'assemblea dei soci. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini

sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Art. 5 DIRITTI DEI SOCI**

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto eventualmente al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

#### **Art. 6 DOVERI DEI SOCI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto.

#### **Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente

#### **Art. 9 L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

### **L'assemblea ordinaria**

- elegge il Presidente
- elegge il Comitato Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

### **L'assemblea straordinaria**

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza assoluta dei presenti;
  - scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.
- Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

## **Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da almeno tre membri.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

### **Il Comitato direttivo:**

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente statuto.

Nell'ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

## **Art. 11 IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato

direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

### **Art. 12 I MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

- da iniziative promozionali e/o sponsorizzazioni.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente Statuto e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e incrementare il suo patrimonio.

### **Art. 13 BILANCIO**

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

### **Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE**

Questo Statuto è modificabile con la presenza della metà più uno dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

### **Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

### **Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.